

Jacques Faget (Università di Bordeaux)

I “RAGIONEVOLI COMPROMESSI” DELLA MEDIAZIONE PENALE*

1. Premessa. – 2. La varietà dei modelli di mediazione penale e la diversa posta in gioco. – 3. Un’istituzionalizzazione incompiuta. – 4. Una penalizzazione del sociale? – 5. Una relativa efficacia strumentale. – 6. Conclusioni.

1. Premessa

Si parla di mediazione penale in Francia, Belgio, Svizzera, Italia, Spagna... o più generalmente di *victim offender mediation* nei paesi anglosassoni per designare una pratica che consiste nel trattare i conflitti di natura penale non davanti a giurisdizioni repressive, ma attraverso un processo cooperativo e informale organizzato da un mediatore autorizzato, indipendente, imparziale e senza potere decisionale. Si noterà che entrambe le espressioni (mediazione penale e *victim offender mediation*) sono segnate dal peso delle categorie forgiate dall’ideologia giuridica (J. Faget, 1997).

L’espressione *victim offender mediation* assegna gli status di autore e vittima quando ci troviamo nella maggior parte dei casi in un quadro pre-sentenziale e, in assenza di giudizio, le persone implicate nel conflitto possono godere della presunzione d’innocenza. Così facendo essa costruisce in anticipo una realtà giudiziaria basata sull’attribuzione di ragioni e torti che spesso ha poco a che vedere con l’intreccio di responsabilità che caratterizza gran parte dei conflitti. Non si dice a volte che la vittima è quella che arriva per prima a sporgere denuncia alla polizia? In realtà sarebbe più oggettivo definire una persona che decide di affidare la gestione del proprio conflitto al penale, piuttosto che ad altri settori della giustizia (giurisdizioni civili o istituzioni sociali, ad esempio), come “querelante”, mentre la persona che essa designa come responsabile dei suoi mali potrebbe ricevere la denominazione di “chiamato in causa”. Secondo una corretta concezione giuridica, questo principio di neutralità dovrebbe venir meno solo a partire dal momento in cui la colpa viene riconosciuta per decisione di un tribunale.

L’espressione “mediazione penale” non è migliore. La sovrapposizione dei termini “mediazione” e “penale” costituisce in effetti un ossimoro. Si tratta di un’espressione inopportuna poiché associa a una nozione di sanzione, estranea alla sua etica, un processo definito come consensuale in cui le persone, con l’aiu-

to di un terzo, ricercano esse stesse la soluzione al proprio conflitto. Sottolinea, infine, il legame tra la mediazione e l'istituzione penale, mentre sarebbe più opportuno mettere in evidenza la relazione che si instaura tra i protagonisti.

Queste pratiche sociali derivano dal nuovo paradigma della *restorative justice*, che si oppone ai modelli punitivi e riabilitativi per restituire alle persone e alla comunità la proprietà dei conflitti tradizionalmente “rubati”, secondo la celebre definizione di Nils Christie (1977), dai professionisti e dal sistema giudiziario. In questa prospettiva, il reato non costituisce un'offesa contro lo Stato, ma soprattutto un'offesa contro le persone; la sentenza deve servire da base per costruire il futuro e non sanzionare il passato; non infliggere un castigo per compensare il “male” causato, ma promuovere la realizzazione di un atto positivo per riparare il danno inflitto. Le persone implicate nel conflitto partecipano direttamente, nel corso di incontri faccia a faccia, alla ricerca di una soluzione reciprocamente soddisfacente e alla fine prendono la decisione che le riguarda. Ma dietro alla condivisione di questa stessa filosofia si nascondono in realtà delle pratiche eterogenee che derivano, nei singoli paesi, dall'adattamento a variabili culturali, istituzionali o giuridiche specifiche. Così la preminenza di un sistema di *civil law* o di *common law*, l'adozione del principio di legalità o di opportunità dell'azione giudiziaria, il bilanciamento istituzionale dei poteri tra pubblico ministero, polizia e magistrati, possono condizionare la struttura della mediazione. Offrirò inizialmente una visione panoramica della varietà dei modelli e della loro posta in gioco, prima di affrontare la problematica della loro istituzionalizzazione, i rischi che essa comporta ed infine la valutazione dei suoi effetti.

2. La varietà dei modelli di mediazione penale e la diversa posta in gioco

A titolo esplicativo propongo di distinguere, basandomi sulla natura del legame che intrattengono con il sistema penale, due modelli di pratiche che definisco l'una come “modello derivato” e l'altra come “modello integrato”. Questi modelli possono essere adottati contemporaneamente in uno stesso paese, sia in un contesto giuridico che in un contesto sperimentale.

Nel *modello derivato* le pratiche mediatricie rappresentano una parentesi all'interno del sistema di giustizia. Intervengono in diversi stadi della procedura penale, ma prima di qualsiasi azione decisionale. I conflitti, che possono riguardare sia minorenni che maggiorenni, sono inviati dai pubblici ministeri, da un tribunale o dalla polizia a un mediatore il cui mandato è quello di favorire la realizzazione di un accordo tra le parti in conflitto. Se l'accordo è raggiunto, l'azione pubblica può essere interrotta e la decisione degli attori ratificata. Questo modello si incontra in quasi tutti i paesi occidentali, solitamente riservato ai minori, talvolta sia per i minori che per i maggioren-

ni e raramente (come in Francia) rivolto esclusivamente ai maggiorenni. Sempre più spesso è sostenuto da una legislazione specifica, anche se talvolta resta ad uno stadio sperimentale. I mediatori possono essere professionisti del settore pubblico o privato, o dei volontari.

Questo modello si inserisce nelle dinamiche della *social justice* (J. Faget, 1992) e si caratterizza per un'ibridazione delle logiche: una giudiziariizzazione delle logiche sociali e una socializzazione delle logiche giudiziarie. L'introduzione della mediazione nel sistema penale è dipesa inizialmente da una contro-cultura che aspirava a trasformare le logiche repressive. E di fatto la mediazione penale, lungi dal generare una complementarietà pacifica, è spesso fonte di tensioni istituzionali e culturali che oppongono degli attori penali che vogliono mantenere il controllo del gioco ad altri attori che vogliono modificarne il corso. Alcune ricerche attestano anche l'esistenza di un conflitto culturale tra i sostenitori di una pratica molto giudiziariizzata della mediazione e coloro che tentano di assicurarle degli spazi più rispettosi dei suoi principi etici. Questo conflitto normalmente si conclude solo con la sottomissione dei mediatori all'ideologia repressiva o con l'elaborazione di ragionevoli adattamenti, di un *modus vivendi* tra gli attori giudiziali e quelli sociali.

Con il *modello integrato* le pratiche mediatorie vengono introdotte nel processo giudiziario per arricchire il ventaglio delle procedure di trattamento dei conflitti. In tal caso la mediazione può essere integrata nel *sentencing* e considerata in qualche modo come una misura probatoria che contribuisce a definire la decisione del magistrato. Questa evenienza è rara, ma si incontra nella mediazione per i minori in Danimarca, Polonia, Slovenia e per i maggiorenni in Austria (D. Miers, J. Willemsen, 2004). Oppure la mediazione può intervenire dopo la sentenza, su proposta di un magistrato a complemento di una condanna o per libera scelta dei protagonisti per dare significato al loro conflitto. Questo tipo di esperienza si incontra particolarmente in Belgio, dove alcuni programmi (*Mediante* in Vallonia, *Sugnomé* nelle Fiandre) hanno introdotto la mediazione per le infrazioni più gravi quando il condannato è in carcere (crimini passionali, furti o rapimenti accompagnati da omicidi, parricidi, stupri, incesti, aggressioni sessuali...), ma anche in un numero crescente di programmi in Europa (Regno Unito, Paesi Bassi) o altrove (in particolar modo negli Stati Uniti e in Canada) (I. Aertsen, 2004). La particolarità di questo modello è quella di far incontrare il modello punitivo retributivo fondato sul riconoscimento della colpa dell'autore, che pone le parti in posizioni ineguali in quanto a status, con il modello riparativo che promuove un lavoro di riflessione sul significato del conflitto su basi egualitarie. Poiché in questo caso la sentenza è già stata pronunciata, l'obiettivo principale della mediazione è il risarcimento, soprattutto psichico, delle vittime e la responsabilizzazione degli autori.

Questo modello si iscrive in una logica di equilibrio e di complementarità con l'azione giudiziaria. Nessuna tensione palpabile, qui siamo all'interno del campo penale. La sentenza è pronunciata, sono solo le sue modalità di esecuzione che si impregnano della filosofia riparativa. La debole effettività delle sanzioni penali tradizionali, la loro debole efficacia per quanto riguarda la prevenzione generale, la riabilitazione dei condannati e il risarcimento delle vittime, obbliga in effetti alla ricerca di nuove risposte. Le prestazioni dell'istituzione possono migliorare grazie all'integrazione di pratiche mediatricie e di riparazione senza che le categorie giuridiche né i principi fondanti del processo penale vengano posti in discussione. Questo modello mette semplicemente in evidenza la distanza, all'interno del sistema penale, tra istanze di attribuzione di status giuridici (autore-colpevole) e istanze di elaborazione di risposte più appropriate al contesto.

3. Un'istituzionalizzazione incompiuta

Dopo l'esperienza pionieristica di Kitchener nel 1974, la mediazione penale non ha smesso di espandersi, con maggior o minor velocità, nella maggior parte delle democrazie occidentali. Il suo significativo sviluppo dipende dalla congiunzione di strategie militanti, confessionali e politiche, e di necessità istituzionali. L'entusiasmo dei movimenti protestanti (Mennoniti, Quaccheri) dei paesi anglosassoni è stato generalmente sostituito dall'attivismo dei militanti sociali e di alcuni magistrati e universitari "di sinistra" alla ricerca di risposte penali più umane. Ma questi diversi tipi di militanza avrebbero avuto solo una modesta presa sulla realtà se l'apparato giudiziario non avesse dovuto confrontarsi ovunque con una crisi di efficacia senza precedenti legata all'aumento del contenzioso. Trovandosi costretto a cercare nuove modalità d'azione per gestire i flussi considerevoli generati dall'aumento delle denunce, si è aperto più facilmente di quanto non avrebbe fatto al discorso innovatore della mediazione.

L'istituzionalizzazione delle pratiche mediatricie si è manifestata con la sua consacrazione legislativa nella maggior parte dei paesi e con la forza simbolica della raccomandazione europea (R 99) 19 sulla mediazione penale. L'istituzionalizzazione ha progressivamente trasformato la mediazione da alternativa alla giustizia, in quanto proponeva una vera e propria rottura nel modo di concepire le risposte penali, a mero strumento di diversificazione dell'intervento giudiziario. A un discorso iniziale che denunciava la burocratizzazione di un'istituzione più preoccupata del proprio funzionamento che della posta in gioco umana delle situazioni che trattava, che denigrava la violenza di un'istituzione impegnata solo a gestire i sintomi della miseria sociale, rivolta verso il passato, e che opera stigmatizzando i delinquenti e escludendo

le vittime, seguirono propositi più riformisti che sottolineavano la necessità di umanizzare e di adattare ai singoli casi le risposte penali tramite il ricorso a risposte strutturanti, rapide e poco costose. La mediazione sembrò allora in grado, con qualche accorgimento, di costituire al tempo stesso un modo per trattare con maggior sensibilità i casi più sensibili e per prendere in considerazione, nei paesi in cui si applica il principio dell'opportunità dell'azione penale, situazioni che fino ad allora erano oggetto di archiviazione. È importante, però, sottolineare che la posta in gioco varia a seconda che la misura si rivolga agli adulti (in questo caso la dimensione strumentale è pregnante) o ai minori (in questo caso invece la dimensione educativa della misura è nettamente più marcata e prioritaria) (per l'Italia, *cfr.* F. Vianello, 2004, 120 ss.; C. Mantovan, G. Mosconi, F. Vianello, 2005). Il che ha come effetto di spostare il centro di gravità della mediazione verso l'autore del reato.

I *believers* della mediazione non hanno rinunciato a questa autonomia perduta. Di fronte al processo di progressiva istituzionalizzazione della mediazione difendono l'idea di una mediazione naturale che non può, a meno di non perdere la sua anima, concepire se stessa sotto un giogo istituzionale (J. F. Six, 1995). Quest'idea è diffusa presso i ricercatori anglosassoni che tendono ad opporre "la buona comunità" alla "cattiva istituzione" e a demonizzare qualsiasi pratica che scenda a compromessi con lo Stato o i suoi apparati (J. Faget, 2000b, 39-48). Questa prospettiva, tuttavia, è un po' riduttiva. Da un lato l'autonomia della mediazione è probabilmente solo una visione dello spirito se manca una cultura della mediazione che spinga i cittadini a rivolgersi spontaneamente alle istanze di mediazione. Dall'altro essa sostiene una concezione restrittiva dell'istituzionalizzazione che non è solo, come a volte si crede, un processo di normalizzazione che cerca di sottomettere ad un controllo regolare delle pratiche sociali. Una tal concezione, presupponendo l'esistenza di una volontà politica di regolamentazione, non rende conto delle possibilità di gioco e delle zone di incertezza presenti in tutte le istituzioni (J. Faget, 1995).

Per vederci più chiaro conviene distinguere tra un'istituzionalizzazione autonoma, quando le pratiche un po' disordinate delle origini evolvono in modo sempre più organizzato e adottano delle modalità di azione stabili, e un'istituzionalizzazione dipendente, quando le istituzioni promuovono esse stesse al loro interno la creazione di dispositivi di mediazione. Questi due processi possono combinarsi, d'altronde, quando la sola possibilità di rendere stabile l'innovazione è quella di farla rientrare nel repertorio delle pratiche istituzionali (P. Noreau, 2003, 209-26). L'analisi dell'istituzionalizzazione della mediazione penale (J. Faget, 1997) evidenzia la logica *bottom up* che contraddistingue le prime esperienze, inaugurate da militanti che per lo più non appartenevano all'istituzione giudiziaria e sviluppatasi al di fuori dei pa-

lazzi di giustizia. Per certi aspetti si può perfino dire che la mediazione penale si è costruita “contro” l’istituzione giudiziaria. Poi sono state le istanze stesse di mediazione e i mediatori, alla ricerca di riconoscimento, legittimità e sicurezza finanziaria, che hanno perseguito l’istituzionalizzazione delle loro pratiche e cercato dei compromessi tra esigenze istituzionali e principi etici. La strategia dello Stato è stata per lo più quella di lasciare questa istituzionalizzazione incompiuta. La precarietà economica delle strutture di mediazione, l’assenza di un’identità forte e di una vera e propria professionalizzazione dei mediatori penali, i cui criteri di competenza rimangono indefiniti e variabili da un paese all’altro, mantengono in effetti le condizioni della loro dipendenza. L’eterogeneità delle pratiche conferma questa incompiutezza.

4. Una penalizzazione del sociale?

Alcuni autori vedono nella strategia di diversificazione delle risposte penali il segno di una “penalizzazione del sociale” (P. Mary, 2003). È vero che la mediazione è maggiormente controllata dal pubblico ministero, identificato con la repressione, che vede dovunque le sue prerogative rafforzate a danno dei magistrati. È vero che molto spesso la mediazione viene applicata per dei reati che, in sua assenza, non sarebbero stati oggetto di un trattamento giudiziario. Dovunque in Europa, in effetti, i reati che danno luogo ad una mediazione sono in netta prevalenza reati minori. Alcuni Stati pongono perfino un limite alla gravità dei reati che possono essere trattati attraverso la mediazione penale. Secondo questa prospettiva, i reati considerati più gravi, quelli che a livello teorico minacciano i valori più sacri, non possono essere oggetto di un accordo tra le parti, ma richiedono il riconoscimento pubblico del colpevole.

E’ vero anche che il potere dell’ideologia giudiziaria è talmente considerevole da influenzare tutti coloro che prendono parte al procedimento giudiziario. Il rapporto dei magistrati con corpi meno professionalizzati, meno strutturati e meno prestigiosi, si trasforma la maggior parte delle volte in un rapporto di dominio e tutte le pratiche sociali istituzionalizzate dall’apparato giudiziario corrono il rischio di venire largamente strumentalizzate e di perdere la propria anima (J. Faget, 1992). Si possono fornire degli esempi molto precisi (che possono cambiare di paese in paese) del modo in cui la logica giudiziaria, e dunque gli effetti della sua istituzionalizzazione, minaccia l’autonomia delle pratiche di mediazione penale.

Le persone non possono decidere da sole di ricorrere alla mediazione, ma la decisione dipende dalla scelta del magistrato.

Quando il magistrato propone la mediazione l’accettazione delle persone non è totalmente libera: si dice che è sottomessa alla “pressione” giudiziaria.

La scelta del mediatore o della sua associazione è presa da un magistrato.

La logica giuridica che attribuisce la qualifica di autore e quella di vittima non è obiettiva (in particolare nei conflitti di prossimità in cui le ragioni e i torti sono spesso intrecciati).

Il mediatore viene remunerato sulla base dei casi che gli invia il magistrato, il che lo pone in un rapporto di dipendenza.

Il fatto che il mediatore legga il fascicolo penale va a detrimento della considerazione della dimensione umana del conflitto, poiché il fascicolo trasmette una realtà precostituita dall'ideologia professionale dei poliziotti.

Il tempo della mediazione si adatta alle necessità del tempo giudiziario.

L'esigenza implicita di produttività dei magistrati conduce i mediatori ad adottare dei comportamenti impositivi e quindi a proporre delle soluzioni per aumentare il numero degli accordi.

Il mediatore ha l'obbligo di rendere conto al magistrato che gli invia il caso, il che pone la questione della confidenzialità di quanto viene detto in mediazione.

La ratifica finale dell'accordo da parte di un magistrato può costituire un ostacolo al carattere consensuale dell'accordo.

Una valutazione nazionale realizzata in Francia ha offerto un'immagine concreta dell'utilizzo della mediazione penale da parte dei tribunali (J. Faget, 2000a). Le cifre raccolte testimoniano che la mediazione penale viene utilizzata soprattutto per il trattamento dei piccoli conflitti di prossimità. In ordine di gravità penale essi si situerebbero al livello inferiore. Tuttavia, non si può per questo affermare che si tratti di conflitti di poco conto, nella misura in cui la violenza è spesso presente (dal 30 al 40% dei casi) anche se senza conseguenze drammatiche. È il loro alto potenziale di reiterazione, e il fatto che si situano nella sfera delle relazioni intime, che sembra giustificare l'orientamento verso la mediazione. Ma la penalizzazione non è inesorabile. Spesso le persone rifiutano la mediazione proposta (in quasi un terzo dei casi). Un numero importante (quasi un quarto) di coloro che accettano interrompe la mediazione o non giunge ad un accordo. Certo, due terzi delle strutture osservate sembrano colonizzate dall'ideologia giudiziaria, ma un terzo di queste arriva nonostante tutto a preservare un'etica autenticamente riparativa (mediatori che operano all'interno di un quadro associativo, che hanno ricevuto una formazione, che utilizzano pratiche mediatriche che consentono l'espressione delle emozioni, e rispettano i principi fondamentali della mediazione) malgrado le pressioni a cui a volte sono soggette.

Una ricerca belga (C. Mincke, 2006) conferma certo che gli ideali emancipatori sostenuti dalla teoria della mediazione si erodono quando entrano in contatto con il sistema giudiziario. Ma l'esito dell'incontro tra le due logiche alla fin fine non precipita nella temuta strumentalizzazione. Nei fatti il processo è attraversato da logiche di influenza, da un deficit di autonomia

degli attori e dall'onnipresenza del "mediatore". Ma l'ossessione del mediatore di raggiungere degli accordi è in fin dei conti mal ricompensata poiché gli attori spesso riescono a contrastare questa pressione strategica e la percentuale degli accordi firmati resta in definitiva modesta. Ci ritroveremmo alla fine in uno spazio indeterminato, in una sorta di "non-modello" nel cui contesto i diversi attori utilizzano banali strategie d'influenza e di potere, il che invalida l'ipotesi di una strumentalizzazione della mediazione da parte dello Stato (*ivi*). In definitiva, gli esiti negativi dell'istituzionalizzazione non sarebbero tanto quelli della colonizzazione del sociale da parte dell'ideologia penale, quanto piuttosto quelli di veder negata la portata contestataria ed emancipatrice della teoria della mediazione. Come se l'incontro delle due ideologie antagoniste si chiudesse con un pareggio. Tuttavia questa constatazione non preclude allo strumento ogni efficacia strumentale.

5. Una relativa efficacia strumentale

Le ricerche valutative sugli esiti della mediazione penale si scontrano con considerevoli ostacoli metodologici (J. Faget, 2008). Il solo dato comune a tutte le indagini nordamericane ed europee è relativo alla constatazione dell'alto grado di soddisfazione espresso dai protagonisti della mediazione alla fine della misura. La misurazione dei tassi di soddisfazione sembra a priori significativa, poiché sarebbero sempre più alti tra coloro che sono stati in mediazione che tra le persone che hanno seguito un trattamento giudiziario tradizionale. Tuttavia questo risultato incoraggiante deve essere considerato con precauzione, poiché i campioni considerati sono rappresentativi delle sole persone che hanno accettato di partecipare alla valutazione; tanta più precauzione in quanto il carattere necessariamente consensuale della mediazione lascia naturalmente immaginare un apprezzamento più positivo da parte di coloro che hanno scelto questa via rispetto a coloro ai quali è stato imposto il classico percorso penale.

Anche l'analisi dei tassi di recidiva al termine dei processi riparativi ci lascia in un mare di perplessità (le ricerche mostrano una riduzione della recidiva che va dal 10 al 40% rispetto a coloro che vengono condannati dai tribunali). Da un lato l'esistenza di un *dark number* importante, come ben sanno tutti i criminologi, ci preclude la minima certezza in materia. Il massimo che potremo conoscere è la recidiva di coloro che si sono "fatti beccare". Dall'altro è difficile isolare la nostra variabile dall'insieme dei fattori che interagiscono nel determinare l'evoluzione del comportamento delle persone: ad esempio l'età, il livello culturale, il reddito, il contesto affettivo, lo stato mentale e di salute, il tipo di ambiente. L'impatto del processo di mediazione, infine, dovrebbe essere considerato alla luce di dati come il grado di coin-

volgimento degli attori, il carisma del mediatore, il modello che utilizza, il luogo della mediazione, l'ambiente procedurale e istituzionale, il numero delle persone coinvolte, il numero degli incontri proposti, il periodo di tempo trascorso dalla fine della mediazione (P. McCold, 2008). L'unica cosa che si può affermare è che le persone che nel corso del processo di mediazione esprimono un sentimento di colpa, dei rimpianti o dei rimorsi, si rivelano più disponibili a cooperare e partecipare alla ricerca di una soluzione.

Malgrado queste riserve metodologiche, posso affermare sulla base della mia esperienza personale di mediatore che gli attori coinvolti hanno spesso tratto un grande profitto dalla mediazione. L'autore si responsabilizza superando spesso la logica della negazione sistematica, riconoscendo la sofferenza della sua vittima. La vittima stessa ha dato un senso al conflitto che trovava assurdo, ne ha compreso la genesi, ne ha affrontato in modo migliore le conseguenze sul piano psicologico. I protagonisti hanno, in situazioni complesse, chiarito i malintesi che avevano generato il conflitto. Ho potuto constatare degli effetti positivi perfino in occasione di mediazioni organizzate in casi di violenza coniugale occasionali e di lieve entità (J. Faget, 2004). È quando le persone si conoscono, vivono in una situazione di elevata prossimità affettiva, sociale, geografica che la mediazione si rivela la misura più pertinente. Permette di affrontare con più fiducia, più sicurezza, le relazioni future che le persone saranno obbligate a vivere, non più le une contro le altre, ma le une con le altre. Ma queste osservazioni non possono certo riguardare tutti i tipi di mediazione penale, talmente tante sono le pratiche estremamente differenti che si raccolgono sotto questo nome.

6. Conclusioni

In definitiva, la mediazione penale può essere considerata come un'opportunità interessante nel quadro antecedente la sentenza quando i protagonisti hanno relazioni di prossimità. Può anche rivelarsi particolarmente utile nel caso di mediazioni che seguono la sentenza, oppure realizzate in ambito carcerario, quando i protagonisti condividono la volontà di lavorare sul senso del conflitto, aspetto che le logiche repressive non permettono di affrontare. Ma per evitare che la mediazione contribuisca a promuovere una "dinamica del fluido" (J. Faget, 2006), una politica neoliberale di *deregulation* normativa, se non addirittura una penalizzazione del sociale, è utile identificare le aree di pertinenza e sottolineare la necessità di affermare il diritto quando le persone non accettano la mediazione, quando non possiedono le capacità intellettuali e psicologiche richieste, quando appare pedagogicamente necessario ricordare pubblicamente un divieto, quando è necessario proteggere o offrire riconoscimento ai diritti dei più deboli, quando l'asimmetria delle posi-

zioni e degli status tra i protagonisti è un problema. In tutti gli altri casi, è possibile organizzare una mediazione, a condizione che venga praticata da persone adeguatamente formate e che la procedura rispetti scrupolosamente i fondamenti etici a cui la mediazione si ispira.

Riferimenti bibliografici

- AERTSEN Ivo (2004), *Victim-offender mediation with serious offences*, in COUNCIL OF EUROPE, *Crime policy in Europe, good practices and promising examples*, Council of Europe Publishing, Strasbourg, pp. 75-86.
- CHRISTIE Nils (1977), *Conflicts as property*, in "The British Journal of Criminology", 17, 1, pp. 1-15.
- FAGET Jacques (1992), *Justice et travail social*, Editions Erès, Tolosa.
- FAGET Jacques (1995), *La double vie de la médiation*, in "Droit et société", 29, pp. 25-38.
- FAGET Jacques (1997), *La médiation. Essai de politique pénale*, Editions Erès, Tolosa.
- FAGET Jacques (2000a), *Le tensioni della mediazione penale. Valutazione delle pratiche francesi*, in "Dei delitti e delle pene", VII, 3 (seconda serie), pp. 75-91.
- FAGET Jacques (2000b), *Mediation, criminal justice and community involvement. An European perspective*, in THE EUROPEAN FORUM FOR VICTIM-OFFENDER MEDIATION AND RESTORATIVE JUSTICE, *Victim-offender mediation in Europe*, Leuven University Press, Leuven, pp. 39-48.
- FAGET Jacques (2004), *Médiation et violences conjugales*, in "Champ pénal/Penal field", 1, <http://champpenal.revues.org>
- FAGET Jacques (2006), *Mediazione e azione pubblica : la dinamica del fluido*, in "Sociologia e politiche sociali", IX, 2, pp. 9-31.
- FAGET Jacques (2008), *Epistemological and methodological reflections on the evaluation of restorative justice practices*, in "British Journal of Community Justice", VI, 2, pp. 77-84.
- MANTOVAN Claudia, MOSCONI Giuseppe, VIANELLO Francesca (2005), *La médiation pénale. Enjeux juridiques et pratiques sociales en Vénétie*, in FAGET Jacques, a cura di, *Médiation et action publique. La dynamique du fluide*, Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux, pp. 235-45.
- MARY Philippe (2003), *Insécurité et pénalisation du social*, Labor, Bruxelles.
- MCCOLD Paul (2008), *Protocols for evaluating restorative justice programmes*, in "British Journal of Community Justice", VI, 2, pp. 9-28.
- MIERS Davis, WILLEMSSEN Jolien (2004), *Mapping restorative justice: developments in 25 European Countries*, European Forum for Restorative Justice, Leuven.
- MINCKE Christophe (2006), *La proximité dangereuse. Médiation pénale belge et proximité*, in "Droit et société", 63-64, pp. 459-87.
- NOREAU Pierre (2003), *L'institutionnalisation de la justice réparatrice*, in JACCOUD Mylène, a cura di, *Justice réparatrice et médiation pénale. Convergences ou divergences?*, L'Harmattan, Paris, pp. 209-25.
- SIX Jean François (1995), *Dynamique de la médiation*, Desclée de Brouwer, Paris.
- VIANELLO Francesca (2004), *Diritto e mediazione. Per riconoscere la complessità*, Franco Angeli, Milano.